

Vademecum in materia di aspetti fiscali

Documento di orientamento in materia di fiscalità inerente la creazione e la gestione di impresa in Italia

Introduzione

La fiscalità di impresa in Italia

- 1. IRPEF**
- 2. IRES per le Società di Capitali**
- 3. IRAP**
- 4. IVA**
- 5. Dichiarazione unificata annuale**
- 6. Studi di settore**
- 7. Il “Regime forfettario Start Up”**
- 8. La Fiscalità per Start up innovative e Siavs**

Focus sul sistema cooperativo

- 9. La Fiscalità per le Cooperative**

Introduzione

Nel sistema tributario italiano le imposte si distinguono in **dirette** ed **indirette**.

☐ Le **imposte dirette** sono quelle che colpiscono *direttamente* la ricchezza, già esistente (il patrimonio) o nel momento in cui si produce (il reddito).

Al momento in cui si scrive le principali **imposte dirette** sono:

- **l'Irpef - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche:** è un'imposta *progressiva*, cioè al crescere del reddito imponibile aumenta il valore delle aliquote da applicare sulle ulteriori quote di reddito;
- **l'Ires - Imposta sul Reddito delle Società** (che ha sostituito l'Irpeg dal 01/01/04): è un'imposta *proporzionale*: cioè, a differenza dell'Irpef, l'aliquota è fissa² e non muta al variare del reddito imponibile;
- **l'Irap - Imposta Regionale sulle Attività Produttive:** è anch'essa un'imposta **proporzionale**, gravante sui «redditi» (da intendersi in una accezione particolare) prodotti nell'esercizio di imprese, arti e professioni: ha un'aliquota fissa.

☐ Le **imposte indirette** sono quelle che colpiscono indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa (es. l'Iva che colpisce i *consumi*) o *trasferita* (es. l'imposta di registro che grava sui passaggi di proprietà). Tra tutte la più importante è l'**Iva - Imposta sul Valore Aggiunto**, con aliquote diverse secondo la natura dei prodotti o dei servizi venduti (al momento in cui si scrive quella principale è del 22%)

La fiscalità di impresa in Italia

1. IRPEF

Cosa è l'IRPEF?

L'**Irpef** (*Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*) è un'imposta diretta che si applica su tutti i vari redditi posseduti dai singoli cittadini:

- redditi d'impresa;
- redditi di lavoro autonomo: attività artistiche e professionali;
- redditi di lavoro dipendente (salari, stipendi, pensioni) o assimilato (collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, ecc.);
- redditi di capitale: dividendi o utili di partecipazione in società di capitali;
- redditi fondiari: derivanti dalla proprietà di (o altro diritto su) terreni e fabbricati
- redditi diversi: plusvalenze da cessioni di immobili, in determinati casi; partecipazioni in società; altri redditi diversi...).

Nel calcolo dell'Irpef devono essere presi in considerazione, se esistenti, *tutti i redditi sopraelencati* (quindi non solo quelli derivanti dalle attività d'impresa), che formano il *reddito complessivo* del soggetto.

Quindi, il reddito tassato del soggetto è dato dalla somma di tutti i redditi da questo conseguiti nell'anno. Sul totale dei redditi imponibili devono poi essere applicate le relative aliquote progressive.

Chi deve pagare l'Irpef?

☑ L'Irpef sui *redditi d'impresa e di lavoro autonomo* deve essere pagata:

- dai *titolari di impresa individuale o familiare* (nonché dai collaboratori familiari, proporzionalmente alla loro quota);
- dai *soci di società di persone*, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili.
- *dagli esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo*.

Sono escluse dall'Irpef le società di capitali e gli enti assimilati, per cui è prevista un'imposta specifica chiamata **Ires** (Imposta sul Reddito delle Società).

Come si calcola l'Irpef?

Il calcolo dell'Irpef non è una cosa banale ed è soggetto a frequenti cambiamenti legislativi (spesso in occasione della legge finanziaria, ora detta «di stabilità»). In questa sede diciamo solo che l'aliquota applicata varia da un minimo a un massimo a seconda dei vari scaglioni di reddito.

Sull'imposta lorda si applicano poi varie detrazioni d'imposta legate all'esistenza di una serie di requisiti e condizioni, di carattere soggettivo ed oggettivo.

Quali sono gli scaglioni di reddito?

| Scaglioni di reddito | IRPEF 2017 |
|--|--|
| da 0 a 15.000 € | 23% del reddito |
| da 15.000,01 a 28.000 € | 3.450,00 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 € |
| da 28.000,01 a 55.000 € | 6.960,00 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 € |
| da 55.000,01 a 75.000 € | 17.220,00 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 € |
| oltre 75.000 € | 25.420,00 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 € |
| Calcolo degli scaglioni per l'IRPEF | |
| € 3.450,00 | è il 23% di $(15.000 - 0) = 3.450 + 0 = 3.450$ |
| € 6.960,00 | è il 27% di $(28.000 - 15.000) = 3.510 + 3.450 = 6.960$ |
| € 17.220,00 | è il 38% di $(55.000 - 28.000) = 10.260 + 6.960 = 17.220$ |
| € 25.420,00 | è il 41% di $(75.000 - 55.000) = 8.200 + 17.220 = 25.420$ |

Nel 2018 non è in previsione una variazione delle aliquote.

2. IRES per le Società di Capitali

Cosa è l'Ires?

L'**Ires** (*Imposta sul Reddito delle Società*), che ha sostituito la vecchia Irpeg – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, è un'imposta diretta che si applica principalmente sui redditi conseguiti:

- dalle società di capitali propriamente dette (S.r.l., S.r.l. unipersonali, S.r.l. semplificate, S.p.a., S.a.p.a., Società consortili, ecc.);
- dalle società cooperative.

L'imposta assorbe per definizione tutte le possibili tipologie di reddito che la società stessa può aver ottenuto.

Chi deve pagare l'Ires?

L'Ires deve essere pagata dai seguenti soggetti:15

- società di capitali: S.r.l. (ordinarie, unipersonali, semplificate e a capitale ridotto), S.p.a., S.a.p.a., Società consortili ecc.);
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti commerciali ed equiparati;
- enti non commerciali ed equiparati.

La tassazione al 24%

Il calcolo dell'Ires è notevolmente più facile di quello dell'Irpef: viene infatti applicata un'*aliquota fissa ordinaria* del **24%** sul reddito della società.

In questo caso il reddito imponibile non è tuttavia quello rilevato nel bilancio civilistico, in quanto *alcuni costi e ricavi non vengono riconosciuti dal Fisco*. Ciò significa che una società, anche se ha sostenuto un certo costo, non può ridurre il reddito sul quale pagare l'imposta se tale costo non è accolto dalla norma fiscale.

E' rivolto alle società di capitali; viene tassata la società e non i singoli soci

I soci sono poi tassati ai fini IRPEF salvo adozione **del regime di trasparenza**

Cosa è il regime di trasparenza?

Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione.

I requisiti per adottare il regime della trasparenza fiscale, nelle società a ristretta base societaria, sono disciplinati dall'articolo 116 del DPR n. 917/86, il quale prevede che:

1. I soci siano esclusivamente persone fisiche;
2. Il numero dei soci non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);
3. L'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore.

E' importante evidenziare che il regime di trasparenza fiscale può essere scelto anche da una S.r.l. unipersonale e anche dalle società di nuova costituzione.

3. IRAP

Cos'è l'Irap?

L'**Irap** (*Imposta Regionale sulle Attività Produttive*) è un'imposta diretta che si applica, a grandi linee, sul reddito prodotto svolgendo l'attività caratteristica dell'impresa o della professione.

L'Irap è quindi un'imposta direttamente proporzionale al fatturato e non sugli utili e per questo va calcolata sulla base imponibile Irap che comprende nel caso dei lavoratori autonomi, le componenti positive come i ricavi e negative come i costi sostenuti che, insieme concorrono alla determinazione del valore complessivo della produzione derivante dall'attività esercitata nel precedente anno sul territorio regionale.

Una volta stabilito il valore della produzione occorre sottrarre dai ricavi i costi dell'attività, per avere il valore della produzione netta, su cui applicare l'aliquota Irap di riferimento, per ottenere la misura dell'imposta.

Chi deve pagare l'Irap?

In linea generale si può dire che *tutti i titolari di Partita Iva sono soggetti Irap*.

Sono quindi **soggetti all'Irap**:

- *imprese individuali* (anche in forma di impresa familiare);
- *società* (di persone e di capitali, cooperative, consortili);
- *enti* (commerciali e non commerciali);
- *lavoratori autonomi esercenti arti e professioni*, singoli o associati.

La tassazione al 3.9%

L'aliquota Irap ordinaria da utilizzare nella dichiarazione per la generalità dei contribuenti è del 3,90%.

Il comma 1-bis, art 16, D.Lgs 446/97 ha previsto che nei confronti dei soggetti:

- che esercitano attività di imprese **concessionarie** diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del **4,20 %**;
- **banche e** altri enti e società finanziarie, si applica l'aliquota **del 4,65%**;
- **imprese di assicurazione**, si applica l'aliquota del **5,90%**.

Le Regioni hanno facoltà di **variare l'aliquota fino ad un massimo di 0,92%** e tale variazione può essere **differenziata per settori** di attività e per categorie di soggetti passivi.

4. IVA

Cos'è l'Iva?

L'**Iva** (*Imposta sul Valore Aggiunto*) è la principale imposta indiretta. È così chiamata perché colpisce il «valore aggiunto» della merce inteso come differenza fra il valore dei beni o servizi prodotti e venduti e il valore dei beni e servizi acquistati per la realizzazione del bene o servizio finale (differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto).

Poniamo ad esempio che un imprenditore (tipicamente un commerciante) compri un prodotto da un fornitore a € 500 e lo rivenda a € 800: il valore aggiunto è pari alla differenza fra la ricchezza lorda prodotta (€ 800) e le risorse acquistate dall'esterno per la realizzazione del prodotto (€ 500).

Nell'esempio proposto il valore aggiunto è pari a € 300. Supponendo che a quel prodotto si applichi l'aliquota Iva ordinaria del 22%, l'imposta sul valore aggiunto sarà di € 66 ($300 \times 0,22$).

La «liquidazione» dell'Iva

Tuttavia, l'Iva non si calcola effettivamente in questo modo, ma con un'operazione detta «**liquidazione**»: *detraendo cioè dall'Iva relativa a tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento, l'Iva relativa alle fatture di acquisto relative al medesimo periodo (se detraibile)*. La liquidazione viene effettuata secondo il criterio di «*detrazione di imposta da imposta*» (esclusi i soggetti forfettari, che utilizzano un sistema diverso).

Quando liquidare e versare l'Iva?

Come regola generale tutti i contribuenti devono liquidare e, se dovuta, versare l'Iva con **periodicità mensile**. Il versamento deve essere effettuato *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento*: ad esempio, l'Iva conteggiata (liquidata) per il mese di marzo (relativa cioè alle operazioni effettuate in tale mese) deve essere versata entro il 16 aprile.

Tuttavia i soggetti con un volume di affari:

- inferiore a € 400.000, se svolgono attività di *prestazione di servizi*
- inferiore a € 700.000, se svolgono attività di *cessione di beni*

possono effettuare tale versamento con periodicità trimestrale, maggiorando però gli importi dell'1% di interessi (salvo casi particolari), da versare entro il 16 del secondo mese successivo.

Qualora, come prima detto, venga rilevato un credito, verrà riportato in detrazione nella successiva liquidazione periodica.

Acconto Iva annuale

Entro il 27 dicembre di ogni anno deve essere versato l'**acconto Iva**, che:

- per i *contribuenti mensili*, costituisce un acconto dell'*Iva dovuta per il mese di dicembre*;
- per i *contribuenti trimestrali*, costituisce un *acconto dell'Iva dovuta per l'ultimo trimestre dell'anno*.

Il calcolo dell'acconto Iva non è una cosa semplice: può essere effettuato attraverso diversi metodi, ognuno dei quali comporta vantaggi e svantaggi valutabili caso per caso.

Rimandiamo perciò al riguardo al proprio esperto di fiducia.

Liquidazione periodica iva

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha istituito, per i soggetti passivi IVA, l'obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA. Nella comunicazione i contribuenti indicano i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Dalla comunicazione sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero).

Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA effettuate, indipendentemente dal fatto che dalla liquidazione periodica emerga una eccedenza d'imposta e dal fatto che la liquidazione del tributo avvenga con cadenza mensile o trimestrale. Sono, invece, esclusi da tale adempimento i soggetti passivi che non devono presentare la dichiarazione annuale IVA, né effettuare le liquidazioni periodiche.

Regole specifiche sono dettate per i contribuenti con contabilità separate, i contribuenti con contabilità presso terzi, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, enti o società che aderiscono alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo, i contribuenti con operazioni straordinarie e i soggetti non residenti.

Comunicazione dati fattura (cd. Spesometro)

Lo Spesometro 2018, è un adempimento fiscale ultimamente oggetto di varie modifiche, l'ultima in ordine di tempo, è quella prevista dal decreto collegato alla legge di bilancio 2018 che ha previsto diverse novità.

Fino al 31 dicembre 2017, lo Spesometro prevede:

- l'obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute, ogni 3 mesi;
- l'introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all'Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA.

Dal 1° gennaio 2018, il nuovo Spesometro, cambia ancora:

- Spesometro 2018 invio trimestrale e semestrale su opzione;
- Trasmissione riepilogativa delle fatture sotto i 300 euro;
- Niente sanzioni spesometro per l'invio dei dati delle fatture del primo semestre;
- investimento sul fisco digitale attraverso l'e-fattura e i pagamenti telematici.
- In particolare la fattura elettronica tra privati diventa obbligatoria dal 2019.

Dichiarazione Iva annuale

Tutti i soggetti titolari di Partita Iva (con qualche eccezione) devono presentare la **dichiarazione Iva annuale**, *riepilogativa delle operazioni Iva eseguite nell'anno precedente*.

A partire dal 2017, non è più possibile presentare la dichiarazione Iva con l'Unico ma solo **in forma autonoma**.

Dalla dichiarazione Iva annuale devono risultare:

- gli importi delle operazioni imponibili e delle imposte distinti per aliquota, sia per le fatture emesse che per quelle d'acquisto;
- gli importi delle operazioni non imponibili ed esenti;
- le liquidazioni periodiche eseguite (mensili o trimestrali, più l'acconto annuale) e i versamenti effettuati.

5. Dichiarazione unificata annuale

Che cos'è il Modello Unico?

Il soggetto dichiarante non deve presentare tante dichiarazioni quanti sono i tributi ai quali è assoggettato il suo reddito, ma ha la possibilità di unificare l'invio in un solo modulo che raccoglie tutte le dichiarazioni.

In particolare il **Modello Unico** comprende:

- la *dichiarazione dei redditi delle persone fisiche* (vecchio Mod. 740) per i soggetti Irpef con redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ovvero
- la *dichiarazione dei redditi delle società di capitali* (vecchio Mod. 760) o *delle società di persone* (vecchio modello 750),
- la *dichiarazione Irap*, che tecnicamente, da qualche anno, viene però trasmessa separatamente;
- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *studi di settore*, dei *parametri* e/o degli *indicatori di normalità economica*.

6. Studi di settore

Cosa sono e a che cosa servono?

Gli **studi di settore** consentono di determinare i ricavi od i compensi che possono essere attribuiti a ciascun contribuente che eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Sono strumenti elaborati dall'Agenzia delle Entrate mediante analisi economiche e attraverso l'impiego di tecniche statistico-matematiche; vengono utilizzati dall'Agenzia stessa come supporto per programmare, organizzare, predisporre e gestire le attività di accertamento.

Per ciascun settore economico, essi individuano infatti le relazioni esistenti fra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento:

- ai processi produttivi adottati,
- all'organizzazione aziendale,
- ai beni e servizi oggetto dell'attività,
- alla localizzazione geografica,
- ad altri elementi specifici, come le aree di vendita, l'andamento dei prezzi, il livello della concorrenza, ecc.

Nel dettaglio, i dati rilevanti agli effetti dell'applicazione degli studi di settore sono di due tipi:

- dati di natura contabile (ad esempio i costi per il personale, per l'acquisizione di materie prime, per la pubblicità, ecc.);
- dati relativi alla struttura specifica dell'impresa o dell'attività professionale o artistica esercitata (ad esempio la dimensione dei locali adibiti all'attività, la ripartizione del fatturato per categorie specifiche relative ai singoli settori, la tipologia degli impianti e delle attrezzature impiegate nell'attività, ecc.).

Gli studi di settore sono suddivisi in quattro grandi macroaree:

- servizi;
- commercio;
- manifatture;
- attività professionali.

All'interno di ogni macroarea gli studi di settore sono suddivisi per gruppi omogenei di attività (denominati «cluster»), organizzati secondo lo stesso criterio tassonomico della tabella delle attività economiche ATECO.

Essi sono caratterizzati da una lettera che ne indica il grado di «evoluzione» (cioè di revisione o aggiornamento).

7. Il “Regime forfettario Start Up”

Cosa è?

Il **regime forfettario 2018 start up**, è il regime fiscale che spetta a chi apre una nuova impresa.

Il titolare di una nuova partita IVA nel 2017 o nel 2018, se è in possesso di tutti i **requisiti di accesso al forfettario** come previsto dalla legge, entra di diritto nel regime contabile agevolato, accedendo così alle **agevolazioni per le start up**.

Vediamo quindi nello specifico: cos'è e come funziona il regime forfettario per chi apre una **nuova impresa nel 2018**, quali sono le agevolazioni sulla tassazione previste per chi è in possesso dei requisiti e condizioni di accesso ed apre una **nuova partita IVA**, ossia, quando si applica l'**imposta sostitutiva al 5% per 5 anni**, come si calcola il reddito, quali sono i vantaggi, gli obblighi e i doveri fiscali e il calcolo dei contributi Inps.

I vantaggi nell'aderire a tale Regime si possono riassumere nei seguenti punti:

- Imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (poi si passa al 15%);
- Esenzione dall'Irap;
- Esenzione dagli studi di settore;
- Esenzione dalla tenuta di scritture contabili;
- Esenzione dal versamento Iva (si effettuano fatture attive senza l'applicazione dell'Iva)

Chi apre una nuova Partita IVA nel 2018 nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione in forma individuale, può fruire del regime forfettario 2018 start up, se oltre ai requisiti ordinari del regime forfettario sopra elencati, possiede anche questi ulteriori requisiti:

- Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività: attività artistica, professionale, d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- L'attività esercitata non deve essere in alcun modo la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione del praticantato obbligatorio svolto ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- Il contribuente può proseguire l'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, a patto che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nell'anno precedente, siano entro la soglia limite di reddito previsto per quel codice attività dalla normativa del regime forfettario;
- Si avvalgono di regimi speciali IVA o regimi forfettari per la determinazione del reddito;
- Non risiedono sul territorio italiano, a meno che non producano almeno il 75% del reddito in Italia;
- Come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- Partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- Nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso di rapporto di lavoro precedente cessato.

Per rimanere nel Regime occorre rispettare 3 parametri ogni anno:

- Il contribuente deve aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai coefficienti di redditività diversificati in base al codice ATECO dell'attività esercitata. Non rientrano nel calcolo del limite di reddito i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Per i contribuenti che esercitano più attività contraddistinte da codici ATECO diversi, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
- Il contribuente non deve aver effettuato spese al di sopra di 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche a progetto.
- Il contribuente non deve aver sostenuto costi in beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro. Non rientrano nel calcolo, i beni immobili e i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione se pari o inferiori a 516,45 euro. Devono, invece, essere calcolati nel limite, la locazione finanziaria per il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore del bene determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per l'uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

8. La Fiscalità per Start up innovative e Snavs

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startup innovativa. Tracciando i requisiti identificativi di questa tipologia aziendale, ha disposto a suo favore una vasta gamma di misure di vantaggio, che si articolano in agevolazioni di natura fiscale, una disciplina flessibile per la gestione societaria e dei rapporti di lavoro, strumenti su misura volti a favorire l'accesso al credito e la raccolta di capitali e altre misure descritte in questa scheda di sintesi. La definizione di startup innovativa non prevede vincoli di natura anagrafica in capo alla compagine societaria, né limitazioni legate al settore di attività, perché l'obiettivo ultimo del provvedimento è la promozione dell'innovazione tecnologica in ogni ramo economico.

L'unica differenziazione prevista dal Decreto-Legge riguarda **le startup innovative “a vocazione sociale” (d’ora in avanti “SIAVS”)**. Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative¹, ma operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

Perseguendo in misura significativa, accanto a una logica di business, finalità legate al benessere della collettività, le SIAVS possono risultare meno “attraenti” sul mercato, determinando un **ritorno sugli investimenti inferiore** rispetto a quello generato da altre imprese: per correggere questa asimmetria, l’art. 29 del Decreto-Legge 179/2012 ha assegnato dei **benefici fiscali maggiorati** a favore degli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. In particolare, alle persone fisiche e giuridiche che investono in SIAVS sono riconosciute rispettivamente detrazioni IRPEF del 25% e deduzioni IRES del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19% e al 20% per gli investimenti nelle altre startup innovative.

http://startup.registroimprese.it/document/Guida_startup.pdf

Focus sul sistema cooperativo

9. La Fiscalità per le Cooperative

Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in relazione al fatto che **parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti** tra i soci, ma vengono **nuovamente investiti nell’impresa**, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione. Lo Stato decide quindi di “premiare” il ruolo sociale dell’impresa cooperativa.

Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell’impresa che al suo scioglimento).

I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a **mutualità prevalente**, cioè opera principalmente con i propri soci.

Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile.

Link utili:

www.unioncamere.gov.it

www.camcom.gov.it

<http://www.confcooperative.it/>

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>

<http://www.filo.unioncamere.it/>

<http://ulisse.sicamera.it/>

[http://www.filo.unioncamere.it/uploaded/Mettersi in proprio 25 11 14.pdf](http://www.filo.unioncamere.it/uploaded/Mettersi_in_proprio_25_11_14.pdf)

www.infocamere.it/movimprese.htm

www.starnet.unioncamere.it

<http://excelsior.unioncamere.net/>

www.unioncamere.gov.it/Atlante

www.indisunioncamere.it

<http://www.innovazione.dintec.it/>

www.contratti-tipo.camcom.it

www.metrologialeale.unioncamere.it

www.bmti.it

www.sistri.it

www.albogestoririfiuti.it

www.ecocerved.it

www.energiesinnovabili.org